



NUOVE FAQ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sommario

| | |
|---|---|
| COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA..... | 2 |
| DETRAZIONE DELL'IMPOSTA | 4 |
| EMISSIONE DELLA FATTURA..... | 3 |
| REVERSE CHARGE INTERNO..... | 4 |
| AUTOFATTURE "VERE E PROPRIE" | 4 |
| CONTROLLI INCROCIATI SULLE FATTURE ELETTRONICHE | 5 |
| ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE | 6 |
| ECCEDENZA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO | 7 |
| GRUPPO IVA..... | 7 |



COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

1. Come si predisporre una fattura elettronica nei confronti di operatori / consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano ... dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA?

L'operatore IVA italiano può scegliere (**in alternativa all'Esterometro**) di emettere verso un cliente estero (UE / extraUE) sia soggetto business che consumatore finale una fattura elettronica (**N.B. in tal caso non è necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'Esterometro**) indicando i seguenti dati:

- nel campo "Codice destinatario" i 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione "IdFiscaleIVA" del blocco "Cessionario/Committente", rispettivamente:
 - nel campo "IdPaese" il codice Stato estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO3166-1 alpha-2 code);
 - nel campo "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
 - se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo "CodiceFiscale" con il medesimo valore riportato nel campo "IdCodice".

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente va indicata la nazione di appartenenza (non è necessario compilare la Provincia) e il campo CAP va compilato con il valore generico "00000". È possibile utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

2. Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente / prestatore e del cessionario / committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 ("TipoDocumento" "TD20")?

Come precisato dalla Circolare 17.6.2019, n. 14/E, in caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 ("TipoDocumento" "TD20"), nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al **fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura**, nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario / committente).

3. Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Stati al di fuori della zona Euro è comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad esempio, USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando, come normativamente richiesto, l'imponibile e l'IVA anche in Euro. Si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe i valori espressi in valuta estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali.

Dopo aver confermato quanto già espresso nelle citate risposte fornite al CNDCEC, ora **è chiarito che è anche possibile valorizzare il campo "Divisa" con una valuta diversa dall'Euro MA**, per rispettare il dettato normativo dell'art. 21, DPR n. 633/72:

- **l'operatore dovrà specificare in fattura** (anche nei campi descrittivi) **che gli importi dell'imponibile e dell'IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l'importo totale della fattura** (che SdI non controlla) **è in valuta estera**;
- **N.B.** gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi <ImponibileImporto> e <Imposta> sono considerati dall'Agenzia delle Entrate in Euro.

4. Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l'obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata.

L'art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 stabilisce l'obbligo di riportare nella fattura i dati di "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione" e non impone in alcun modo la



necessità di riportare, nei casi come quello prospettato, l'identificazione espressa ed analitica del paziente (codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l'assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che **le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere**, nell'eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l'attuale quadro normativo.

Fermo quanto sopra, **si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile**.

Nella recente Risposta 24.7.2019, n. 307, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso analogo ribadendo quanto sopra.

La stessa Agenzia evidenzia che *"al fine di garantire eventuali esigenze gestionali ... le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata)"*.

5. **Il comma 8 dell'art. 74-ter, DPR n. 633/72 stabilisce che "le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione «emettono» una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le «annota» ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti dell'agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria? L'invio / emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all'agenzia intermediaria: il proprio o quello dell'agenzia intermediaria?**

È confermato che **deve essere l'impresa di viaggi organizzatrice / Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento"TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria**.

Viene inoltre precisato che **l'emissione di una fattura per conto terzi**, disciplinata dall'art. 21, DPR n. 633/72, **non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all'Agenzia delle Entrate**. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che: nel campo "Dati relativi al cedente/prestatore" (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi quelli dell'agenzia viaggi intermediaria; nel campo "Dati relativi al cessionario/committente" (cliente) vanno inseriti i dati del Tour operator; nel campo "Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore" va indicato "CC" in quanto emessa dal cessionario / committente.

Con riferimento ai dati da inserire nel campo "Dati relativi al cedente/prestatore" si evidenzia che nella precedente risposta fornita dall'Agenzia ad inizio gennaio veniva indicato che dovevano essere inseriti i dati del Tour operator.

In ordine alle modalità di ricezione della copia fattura è confermato quanto precedentemente riportato nella risposta fornita ad inizio gennaio.

6. **Sono un fornitore della PA, in quale campo del tracciato xml della fattura elettronica posso inserire l'identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?** L'elemento informativo del tracciato xml da poter utilizzare è il campo <CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un'operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente / prestatore.

EMISSIONE DELLA FATTURA

1. **È possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?**



Attualmente **se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente / prestatore esistente in Anagrafe Tributaria ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata**. Conseguentemente, se un'impresa / professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

2. **Sono un veterinario, quindi tenuto all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, devo emettere fatture elettroniche per le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al STS?**

Per il 2019 **i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al STS.**

L'Agenzia delle Entrate ha riformulato l'originaria versione della risposta pubblicata il 19.7.2019, nella quale era previsto che i veterinari, non rientrando tra i soggetti citati dall'art. 10-bis, DL n. 119/2018, dovevano:

- inviare i dati al STS per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- emettere anche fatture elettroniche via SdI.

DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

1. **Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile?**

L'IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.

Se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, **la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e Corrispettivi.**

Qualora SdI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione / di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

REVERSE CHARGE INTERNO

1. **Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente / prestatore e del cessionario / committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?**

Come precisato nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario / committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".

AUTOFATTURE "VERE E PROPRIE"

1. **Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine UE / extraUE soggetti all'inversione contabile. L'integrazione / autofattura deve transitare dallo SdI?**

Come chiarito nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, nel caso di specie, l'autofattura deve essere in formato elettronico e transitare via SdI.

2. **Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente / prestatore e del cessionario / committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti in Italia (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE)?**

Come precisato nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, **in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti / stabiliti in Italia** (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di



un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE), **in luogo dell'Esterometro** è possibile emettere un'autofattura elettronica compilando il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Stato estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con il codice "CC" (cessionario / committente).

3. Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente / prestatore e del cessionario / committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Come precisato nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, **in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario / committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".**

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all'interno del deposito, l'operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l'importazione, fattura elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc..

Qualora l'estrazione dal deposito IVA non riguardi carburanti va utilizzato il blocco "CodiceArticolo" ed inserito nel campo "CodiceTipo" il valore "DEP" e nel campo "CodiceValore" il valore "0".

4. Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente / prestatore e del cessionario / committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Come precisato nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, **in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente / prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente"** (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).

CONTROLLI INCROCIATI SULLE FATTURE ELETTRONICHE

1. I controlli incrociati previsti dal DM 4.8.2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del Provvedimento 21.12.2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dall'1.7.2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, DM 4.8.2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il SdI? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla conservazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica. L'adesione al servizio di "Consultazione" garantisce all'utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal Provvedimento 30.4.2018) le fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di "Consultazione" non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dall'Agenzia.

NB: Quanto sopra risulta dalla "revisione" dell'originaria risposta pubblicata il 19.7.2019, nella quale la mancata adesione al servizio di "Consultazione" era considerata un elemento di valutazione in merito all'analisi del rischio.

**ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE****1. Un consumatore finale può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?**

L'utente persona fisica, purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia.

L'utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dall'1.7 al 31.10.2019, potrà consultare, a partire dall'1.11.2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al SdI da parte dei fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l'adesione è effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

2. Un ente non commerciale non in possesso di partita IVA può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Gli enti non commerciali (ONLUS, condomini, soggetti che non esercitano attività IVA) non in possesso di partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso delle credenziali Fisconline / Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia.

L'utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dall'1.7 al 31.10.2019, potrà consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al SdI da parte dei fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l'adesione è effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

3. Un titolare di partita IVA può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

L'adesione può essere effettuata dagli operatori IVA / loro delegati (intermediari di cui all'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98) nel portale Fatture e Corrispettivi, dall'1.7 al 31.10.2019. L'Agenzia delle Entrate fino al 31.10.2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).

Al termine del periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente / prestatore che del cessionario / committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al Provvedimento 30.4.2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione).

Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 31.10.2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse / ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

È sempre possibile recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse / ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo. Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente il 21.12.2018 non consentono agli intermediari di effettuare, per conto dei propri clienti, l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari, delegati prima del 21.12.2018, acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

4. Quali sono i termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

L'adesione può essere effettuata dall'1.7 al 31.10.2019. L'Agenzia fino al 31.10.2019 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo "transitorio".



Al termine del periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente / prestatore che del cessionario / committente l'Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al Provvedimento 30.4.2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione).

Se aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 31.10.2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse / ricevute dal giorno successivo all'adesione. È sempre possibile recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse / ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

5. Cosa succede se non effettuo l'adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 31.10.2019?

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il 31.10.2019 comporta la cancellazione dei file memorizzati.

È possibile aderire anche dopo il 31.10.2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse / ricevute dal giorno successivo all'adesione. È sempre possibile recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse / ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

6. Quali sono gli elementi di riscontro da utilizzare per l'attivazione delle deleghe trasmesse telematicamente con la modalità "puntuale" o "massiva"?

Gli elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal soggetto delegante nell'anno antecedente quello di conferimento della delega sono l'importo corrispondente al volume d'affari e gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.

ECEDENZA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

1. A seguito di doppi pagamenti dell'imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per "pagare" l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell'art. 6, DM 17.6.2014?

No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell'imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel mod. F24.

GRUPPO IVA

1. Se l'incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della società partecipante può vedere le fatture elettroniche riportanti il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA?

No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi, riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola società partecipante può essere effettuata da un soggetto che è stato "incaricato" dal gestore del Gruppo IVA.

L'incaricato del Gruppo IVA accede al portale con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l'incaricato può consultare le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA e da tutte le società partecipanti.

Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della società partecipante, prima della costituzione del Gruppo IVA, l'incaricato accede al portale con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della società partecipante.